

Parti nella causa principale

Ricorrente: Manfred Seuke

Convenuta: Landkreis Mittweida

Questioni pregiudiziali

1) Se uno Stato membro, ai sensi dell'art. 1, n. 2, e dell'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE⁽¹⁾, possa esigere che il titolare di una patente di guida rilasciata da un altro Stato membro richieda alle autorità nazionali il riconoscimento del diritto di utilizzare la propria abilitazione alla guida all'interno del paese, qualora il titolare della patente UE straniera abbia avuto in precedenza, all'interno del paese, la propria patente di guida ritirata o comunque annullata.

In caso di risposta negativa:

2) Se l'art. 1, n. 2, in combinato disposto con l'art. 8, nn. 2 e 4, della direttiva 91/439/CEE debba essere interpretato nel senso che uno Stato membro, nell'ambito del proprio territorio, può rifiutare il riconoscimento dell'abilitazione alla guida sulla base di una patente ottenuta in un altro Stato membro, qualora il titolare della patente UE straniera abbia avuto in precedenza la propria patente ritirata o altrimenti annullata all'interno del paese, nel caso in cui il periodo di sospensione prima del rilascio di una nuova patente all'interno del paese previsto nel provvedimento di ritiro fosse spirato prima del rilascio della patente in un altro Stato membro e qualora, sulla base di elementi obiettivi (non residenza nello Stato membro che ha rilasciato la patente e tentativo infruttuoso di riottenere la patente all'interno del paese), si debba ritenere che, ottenendo una patente UE straniera, si siano soltanto voluti evitare i rigorosi presupposti di fatto per il nuovo rilascio della patente all'interno del paese, in particolare la valutazione medico-psicologica.

⁽¹⁾ GU L 237, pag. 1.

Ricorso presentato il 4 agosto 2006 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Spagna

(Causa C-338/06)

(2006/C 261/22)

Lingua processuale: lo spagnolo

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: sigg. G. Braun e R. Vidal Puig, agenti)

Convenuto: Regno di Spagna

Conclusioni della ricorrente

La ricorrente chiede che la Corte voglia:

— dichiarare che il Regno di Spagna, non avendo recepito correttamente la direttiva del Consiglio 13 dicembre 1976, 77/91/CEE, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del Trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa⁽¹⁾, ha violato gli obblighi ad esso incombenti in forza della detta direttiva e, in particolare:

- 1) del suo art. 42, in combinato disposto con l'art. 29, nn. 1 e 4, consentendo che l'assemblea generale autorizzi l'emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di sottoscrizione privilegiata ad un prezzo inferiore al valore ragionevole;
- 2) del suo art. 29, n. 1, concedendo il diritto di sottoscrizione privilegiata di azioni nell'ipotesi di aumento del capitale sottoscritto con conferimenti in denaro non soltanto agli azionisti, ma anche ai titolari di obbligazioni convertibili in azioni;
- 3) del suo art. 29, n. 6, in combinato disposto con l'art. 29, n. 1, concedendo il diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni non soltanto agli azionisti, ma anche ai titolari di obbligazioni convertibili derivanti da emissioni anteriori;
- 4) del suo art. 29, n. 6, in combinato disposto con l'art. 29, n. 4, non prevedendo che l'assemblea degli azionisti possa autorizzare l'esclusione del diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni.

— condannare il Regno di Spagna alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Commissione ritiene che gli artt. 158, 159 e 293 del Regio decreto legislativo 22 dicembre 1989, n. 1564/1989, mediante il quale è stato approvato il Testo Unico della legge sulle società per azioni (Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas; in prosieguo: la «LSA») non recepiscano in modo corretto la direttiva 77/91/CEE, per i seguenti motivi:

- 1) l'art. 159, n. 1, lett. c), secondo comma, della LSA viola l'art. 42, in combinato disposto con l'art. 29, nn. 1 e 4, della direttiva 77/91/CEE, consentendo che l'assemblea degli azionisti autorizzi l'emissione di nuove azioni con esclusione del diritto di sottoscrizione privilegiata ad un prezzo inferiore al valore di mercato;
- 2) l'art. 158, n. 1, della LSA viola l'art. 29, n. 1, della direttiva 77/91/CEE, concedendo il diritto di sottoscrizione privilegiata di azioni nell'ipotesi di aumento di capitale sottoscritto con conferimenti in denaro non soltanto agli azionisti, ma anche ai titolari di obbligazioni convertibili in azioni;
- 3) l'art. 158, n. 1, della LSA viola l'art. 29, n. 6, della direttiva 77/91/CEE, in combinato disposto con l'art. 29, n. 1, concedendo il diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni non soltanto agli azionisti, ma anche ai titolari di obbligazioni convertibili derivanti da emissioni anteriori;

4) l'art. 293, n. 2, della LSA viola l'art. 29, n. 6, della direttiva 77/91/CEE, in combinato disposto con l'art. 29, n. 4, non prevedendo che l'assemblea degli azionisti possa autorizzare l'esclusione del diritto di sottoscrizione privilegiata di obbligazioni convertibili in azioni.

(¹) GU del 31 gennaio 1977, L 26, pag. 1.

Ricorso proposto l'8 agosto 2006 dal sig. J.C. Blom avverso la sentenza 30 maggio 2006 del Tribunale di primo grado delle Comunità europee (Quinta Sezione), nella causa T-87/94, J.C. Blom/Consiglio dell'Unione europea e Commissione delle Comunità europee

(Causa C-344/06 P)

(2006/C 261/23)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: J.C. Blom (rappresentanti: E. Pijnacker Hordijk e S.C.H. Molin, avvocati)

Altre parti nel procedimento: Consiglio dell'Unione europea, Commissione delle Comunità europee

Conclusioni del ricorrente

Il ricorrente chiede che la Corte voglia

— annullare la sentenza del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006, pronunciata nella causa T-87/94, come rettificata con decisione del Tribunale di primo grado 30 maggio 2006 (T-87/94 REC) e, con una nuova pronuncia, accogliere la domanda del ricorrente, o quantomeno, in subordine, rinviare la causa al Tribunale per un'ulteriore pronuncia;

— condannare il Consiglio e la Commissione alle spese.

Motivi e principali argomenti

Primo motivo: il Tribunale ha violato l'obbligo di motivazione cui è tenuto ignorando nella sua sentenza parti essenziali di quanto addotto dal sig. Blom in primo grado.

Secondo motivo: il Tribunale di primo grado ha indebitamente ignorato che le istituzioni hanno esplicitamente e incondizionatamente riconosciuto la responsabilità della Comunità nei confronti dei produttori che si trovino nella posizione del sig. Blom. Inoltre, il Tribunale di primo grado ha dichiarato erroneamente che la posizione giuridica ed extragiuridica delle istituzioni non conferisce alcun diritto al sig. Blom per l'unico motivo che questi non ha accettato l'offerta ex regolamento n. 2187/93 (¹).

Si deve annullare la sentenza impugnata in quanto il Tribunale di primo grado ha gravemente ignorato la fiducia che le istituzioni avevano riposto nei produttori il cui impegno di non commercializzazione era scaduto dal 1983. Non richiedendosi un ulteriore esame dei fatti, il sig. Blom sostiene che la Corte di giustizia stessa possa pronunciarsi sul ricorso. In subordine, il sig. Blom richiede che la causa sia rinviata al Tribunale di primo grado.

Terzo motivo: il Tribunale di primo grado ha utilizzato un criterio giuridicamente errato per la valutazione del nesso causale fra i danni subiti dal sig. Blom e il comportamento illecito della Comunità.

Il Tribunale di primo grado ha violato il principio del legittimo affidamento perché dal fatto che si era concesso al sig. Blom un quantitativo di riferimento definitivo non ha dedotto che questi, salvo prova contraria, aveva l'intenzione di riprendere la produzione una volta scaduto il suo impegno di non commercializzazione. Inoltre, la valutazione del Tribunale di primo grado del fatto che il sig. Blom non aveva tale intenzione è incomprensibile o, quantomeno, insufficientemente motivata, ed implica un'errata applicazione del principio del legittimo affidamento.

(¹) Regolamento (CEE) del Consiglio 22 luglio 1993, n. 2187, che prevede un'offerta di indennizzo a taluni produttori di latte o di prodotti lattiero-caseari cui è stato temporaneamente impedito di esercitare la loro attività (GU L 196, pag. 6).

Ricorso proposto il 4 settembre 2006 da Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry ja MTK:n säätiö avverso la sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee, 22 giugno 2006 causa T-150/05, Markku Sahlstedt e a./Commissione delle Comunità europee

(Causa C-362/06 P)

(2006/C 261/24)

Lingua processuale: il finlandese

Parti

Ricorrenti: Markku Sahlstedt, Juha Kankkunen, Mikko Tanner, Toini Tanner, Liisa Tanner, Eeva Jokinen, Aili Oksanen, Olli Tanner, Leena Tanner, Aila Puttonen, Risto Tanner, Tom Järvinen, Runo K. Kurko, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliito MTK ry ja MTK:n säätiö (rappresentante: K. Marttinen, avvocato)

Altre parti nel procedimento: Commissione delle Comunità europee, Repubblica di Finlandia